SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 luglio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. **144**.

Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 34, della legge n. 76 del 2016 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui allo stesso articolo 1, comma 28, lettera *a)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 ed, in particolare, gli articoli 6 e 12;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2016;

Su proposta del Ministro dell'interno;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Richiesta di costituzione dell'unione civile

1. Al fine di costituire un'unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di seguito denominata legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

2. Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare:

a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza;

b) l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge.

3. L'ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di cui al comma 1, redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sé in una data, indicata dalle parti, immediatamente successiva al termine di cui all'articolo 2, comma 1, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione.

4. Se una delle parti, per infermità o altro comprovato impedimento, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e riceve la richiesta di cui al presente articolo, ivi presentata congiuntamente da entrambe le parti.

Art. 2.

Verifiche

1. Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, l'ufficiale dello stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza delle cause impeditive indicate nell'articolo 1, comma 4, della legge.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'ufficiale adotta ogni misura per il sollecito svolgimento dell'istruttoria e può chiedere la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete nonché l'esibizione di documenti.

3. Se è accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di una causa impeditiva, l'ufficiale ne dà a ciascuna delle parti immediata comunicazione.

Art. 3.

Costituzione dell'unione e registrazione degli atti nell'archivio dello stato civile

1. Le parti, nel giorno indicato nell'invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile. Nella dichiarazione le parti confermano l'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 1, comma 4, della legge.

2. L'ufficiale, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 1, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge, redige apposito processo verbale, sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni, cui allega il verbale della richiesta.

3. La registrazione degli atti dell'unione civile, costituita ai sensi del comma 2, è eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili di cui all'articolo 9. Gli atti iscritti sono inoltre oggetto di annotazione nell'atto di nascita di ciascuna delle parti. A tal fine, l'ufficiale che ha redatto il processo verbale di cui al comma 2 lo trasmette immediatamente al comune di nascita di ciascuna delle parti, conservandone l'originale nei propri archivi.

4. Nella dichiarazione di cui al presente articolo le parti possono rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge.

5. La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell'invito equivale a rinuncia. L'ufficiale redige processo verbale, sottoscritto anche dalla parte e dai testimoni ove presenti, e lo archivia unitamente al verbale della richiesta nel registro provvisorio.

6. Se una delle parti, per infermità o per altro comprovato impedimento, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, riceve la dichiarazione costitutiva di cui al presente articolo.

7. Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione costitutiva anche in assenza di richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 1, comma 4, della legge.

Art. 4.

Scelta del cognome comune

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge. La parte può dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune.

2. A seguito della dichiarazione di cui al comma 1 i competenti uffici procedono alla annotazione nell'atto di nascita e all'aggiornamento della scheda anagrafica.

Art. 5.

Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi

1. I coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro, intendano avvalersi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 27, della legge, rendono personalmente apposita dichiarazione congiunta all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.

2. Per l'eventuale scelta del cognome comune si applica l'articolo 4.

3. Gli atti dell'unione civile di cui al presente articolo sono annotati nell'atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita.

Art. 6.

Scioglimento dell'unione civile per accordo delle parti

1. L'accordo delle parti concluso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ai fini dello scioglimento dell'unione civile è ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle parti o del comune presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell'unione. L'accordo è iscritto nel registro provvisorio delle unioni civili ed è annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici.

2. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita, conclusa ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, deve essere trascritto nel registro provvisorio delle unioni civili ed annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici.

3. Qualora lo scioglimento abbia ad oggetto l'unione civile costituita con le modalità di cui al precedente articolo 5, lo scioglimento è annotato anche nell'atto di matrimonio delle parti.

4. Ai fini dello scioglimento di cui all'articolo 1, comma 24, della legge, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.

Art. 7.

Documento attestante la costituzione dell'unione

1. Spetta all'ufficiale dello stato civile il rilascio del documento attestante la costituzione dell'unione, recante i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge.

2. Nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le seguenti formule: «unito civilmente» o «unita civilmente».

Art. 8.

Trascrizioni e nulla osta

1. Sono trascritte negli archivi dello stato civile le unioni civili costituite all'estero secondo la legge italiana davanti al capo dell'ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti.

2. Lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile, nella richiesta di cui all'articolo 1, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

3. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 28, lettera *a)*, della legge gli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all'estero, sono trasmessi dall'autorità consolare, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ai fini della trascrizione nel registro provvisorio di cui all'articolo 9.

Art. 9.

Registro provvisorio delle unioni civili e formule

1. È istituito presso ciascun comune il registro provvisorio delle unioni civili.

2. Gli atti di stato civile di cui al presente decreto sono redatti secondo le apposite formule da approvare con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, adottato entro il termine di cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti nell'articolo 1, comma 28, della legge.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 luglio 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2093

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 2016, n. 118.

— Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 1 della citata legge 20 maggio 2016, n. 76:

«34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera *a)*.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.

— Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2014, n. 212.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per il riferimento alla citata legge 20 maggio 2016, n. 76, vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1, della citata legge 20 maggio 2016, n. 76:

«4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.».

Note all'art. 2:

— Per il riferimento al comma 4 dell'articolo 1 della citata legge 20 maggio 2016, n. 76, vedasi nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 3:

— Per il riferimento al comma 4 dell'articolo 1 della citata legge 20 maggio 2016, n. 76, vedasi nelle note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dei commi 11, 12 e 13 dell'articolo 1, della citata legge 20 maggio 2016, n. 76:

«11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 1 della citata legge 20 maggio 2016, n. 76:

«10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo del comma 27 dell'articolo 1 della citata legge 20 maggio 2016, n. 76:

«27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 12 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132:

«Art. 6 (*Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio*). - 1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b)*, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

"g-*bis*) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio";

b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

"h-*bis*) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"d-*bis*) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;"».

«Art. 12 (*Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile*). - 1. I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b)*, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero

dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-*bis*), è aggiunta la seguente lettera: "g-*ter*) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;";

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente lettera: "g-*ter*) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;";

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-*bis*), è aggiunta la seguente lettera: "d-*ter*) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;".

6. Alla Tabella *D)*, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: "11-*bis*) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato *A)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642".

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

— Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 1 della citata legge 20 maggio 2016, n. 76:

«24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 1 della citata legge 20 maggio 2016, n. 76:

«9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 1 della citata legge 20 maggio 2016, n. 76:

«28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396:

«Art. 17 (*Trasmissione di atti*). - 1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396:

«Art. 12 (*Modalità di redazione degli atti*). - 1. Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.

2. Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilità della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto è avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento dovrà essere comunque specificata.

3. L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, ove richiesti, è immediatamente sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello stato civile che ne dà previamente lettura.

4. Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa dell'impedimento.

5. Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello stato civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione.

6. Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dell'ufficiale dello stato civile competente. Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire variazioni.

7. Le parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata, quando non è espressamente previsto che esso debba risultare da atto pubblico.

8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione.

9. In caso di cambiamento di residenza, gli atti conservati nel comune di provenienza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile del comune di provenienza a quello del comune dove la persona stabilisce la propria residenza, per la trascrizione.

10. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti negli archivi di cui all'articolo 10, quando è richiesta, si compie mediante verbalizzazione dell'atto o del provvedimento. Nel verbale l'atto e riprodotto per intero quando ciò è espressamente previsto; altrimenti e brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato civile.

11. La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità.

12. Quando l'atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione eseguita nel modo stabilito dall'articolo 22.».

Note all'art. 10:

— Per il riferimento al comma 28 dell'articolo 1 della citata legge 20 maggio 2016, n. 76, vedasi nelle note all'articolo 8.

16G00156

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 20 luglio 2016.

Determinazione dei contributi ai partiti politici per il cofinanziamento dell'attività politica, per l'anno 2016.

LA PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

Vista la deliberazione n. 188 del 20 luglio 2016, con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha determinato i contributi per il cofinanziamento dell'attività politica per l'anno 2016;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 20 luglio 2016 indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 20 luglio 2016

La Presidente
BOLDRINI

La Segretaria generale
PAGANO

ALLEGATO

XVII LEGISLATURA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188/2016

Oggetto: Determinazione dei contributi ai partiti politici per il cofinanziamento dell'attività politica per l'anno 2016.

Riunione di mercoledì 20 luglio 2016

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che dispone la riduzione - nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento rispetto all'ammontare spettante nell'esercizio 2013 - dell'importo spettante ai partiti politici a titolo di contributi pubblici per gli anni 2014, 2015 e 2016;

Vista la lettera con la quale, in data 11 luglio 2016, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha comunicato alla Presidente della Camera dei deputati il contributo attribuibile ai partiti politici a titolo di cofinanziamento per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della citata legge n. 96 del 2012;

Visti i risultati delle consultazioni elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 28 ottobre 2012, della Camera dei deputati e dei Consigli regionali del Lazio, della Lombardia e del Molise del 24-25 febbraio 2013, del Friuli-Venezia Giulia del 21-22 aprile 2013, della Valle d'Aosta del 26 maggio 2013, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 27 ottobre 2013 e del Consiglio regionale della Basilicata del 17-18 novembre 2013;

Considerato che l'ammontare della rata dei contributi a titolo di rimborso per le spese elettorali per il 2016 è stato determinato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 100 del 24 luglio 2014 e che ricorrono altresì le condizioni previste dalla legge per la determinazione dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica per l'anno 2016;

Delibera:

Art. 1.

1. I piani di ripartizione del contributo attribuito ai partiti e ai movimenti politici a titolo di cofinanziamento dell'attività politica per l'anno 2016 sono determinati nei prospetti allegati, che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. Subordinatamente alla messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'occorrente provvista finanziaria, è disposta l'erogazione dei contributi risultanti dai piani di cui all'art. 1 a favore dei partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96, secondo quanto specificato in calce ai piani medesimi. I contributi di cui al precedente periodo saranno posti a disposizione dei beneficiari entro il 31 luglio 2016.

2. All'erogazione dei contributi si procederà secondo le modalità indicate dai soggetti abilitati alla riscossione, sussistendone le condizioni di legge.

3. Gli Uffici sospendono il pagamento del contributo spettante a titolo di rimborso per le spese elettorali e di cofinanziamento per l'anno in corso ai partiti politici che, in base a quanto comunicato dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, risultino inottemperanti all'obbligo di presentazione del rendiconto dell'esercizio 2015 e dei relativi allegati previsti dall'art. 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012. La sospensione è revocata in caso di regolarizzazione entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2016, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

4. Gli Uffici sospendono il pagamento nella misura di un terzo del contributo spettante ai partiti politici a titolo di rimborso per le spese elettorali e di cofinanziamento per l'anno in corso sino alla comunicazione, da parte della Commissione di cui al comma 3, dei partiti politici che risultino ottemperanti all'obbligo di pubblicazione nel proprio sito internet del rendiconto dell'esercizio 2015 e dei relativi allegati prevista dall'art. 9, comma 20, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 3.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

Art. 4.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione e alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2001.

Art. 5.

1. Una volta intervenuta la definitività dei piani di cui all'art. 1, sono rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze:

a) i contributi attribuiti ai partiti politici decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96;

b) i contributi non erogati ai partiti politici ai sensi dell'art. 2 della legge n. 96 del 2012;

c) le somme derivanti dalla riduzione del 5 per cento dei contributi in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 96 del 2012;

d) le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ai sensi dell'art. 9 della legge n. 96 del 2012.

Allegato **1** alla deliberazione n. 188 del 20 luglio 2016

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2016 RELATIVO ALLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 (art. 2 L. 96/2012)

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	Voti	Cofinanziamento attribuibile per il 2016 in proporzione ai voti ottenuti	Cofinanziamento spettante per il 2016 sulla base delle erogazioni liberali 2015	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Cofinanziamento 2016 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	8.934.009	€ 457.776,54	€ 276.736,25		**€ 276.736,25**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	8.789.454	€ 450.369,56			
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	7.477.885	€ 383.165,08	€ 845,13	€ 42,26	**€ 802,87**
SCELTA CIVICA	2.823.842	€ 144.693,01	€ 22.363,10	€ 1.118,16	**€ 21.244,94**
LEGA NORD	1.392.918	€ 71.372,79	€ 71.372,79		**€ 71.372,79**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	1.106.665	€ 56.705,26	€ 43.525,52		**€ 43.525,52**
RIVOLUZIONE CIVILE: € 40.029,57 ripartiti come segue	781.221				
AZIONE CIVILE	*11%*	*€ 4.403,25*			
LA RETE 2018	*10%*	*€ 4.002,96*			
MOVIMENTO ARANCIONE	*10%*	*€ 4.002,95*			
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	*17%*	*€ 6.805,03*	*€ 4.271,58*		**€ 4.271,58**
COMUNISTI ITALIANI	*17%*	*€ 6.805,03*			
RIFONDAZIONE COMUNISTA	*18%*	*€ 7.205,32*	*€ 7.205,32*		**€ 7.205,32**
FEDERAZIONE DEI VERDI	*17%*	*€ 6.805,03*	*€ 6.805,03*		**€ 6.805,03**
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	669.816	€ 34.321,22	€ 21.782,47		**€ 21.782,47**
UDC	609.676	€ 31.239,66			
CON MONTI PER L'ITALIA	181.041	€ 9.276,50			
CENTRO DEMOCRATICO	167.328	€ 8.573,85	€ 2.515,06	€ 125,75	**€ 2.389,31**
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	146.800	€ 7.522,00	€ 7.522,00	€ 376,10	**€ 7.145,90**
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO	130.197	€ 6.671,27	€ 1.659,38	€ 82,97	**€ 1.576,41**
USEI	43.918	€ 2.250,35			
ITALIANI PER LA LIBERTA'	22.348	€ 1.145,11			
VALLEE D'AOSTE: € 941,58 ripartiti come segue	18.376				
UNION VALDÔTAINE	*50%*	*€ 470,79*			
STELLA ALPINA	*50%*	*€ 470,79*			
FEDERATION AUTONOMISTE	*0%*				
INSIEME PER GLI ITALIANI	3.838	€ 196,65			
Totali:	**33.299.332**	**€ 1.706.250,00**	**€ 466.603,64**	**€ 1.745,24**	**€ 464.858,40**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
Italiani per la Libertà
Insieme per gli Italiani
Fédération Autonomiste

DECADUTI ex art. 5 della L. 96/2012:
Union Valdôtaine
Movimento Arancione

Allegato **2** alla deliberazione n. 188 del 20 luglio 2016

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2016 RELATIVO ALLE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 28 OTTOBRE 2012 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile per il 2016 in proporzione ai voti ottenuti	Cofinanziamento spettante per il 2016 sulla base delle erogazioni liberali 2015	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	285.563	€ 25.081,69		
PARTITO DEMOCRATICO	257.415	€ 22.609,38	**€ 13.667,88**	
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	247.432	€ 21.732,54	**€ 47,93**	
UDC	208.113	€ 18.279,06		
PARTITO DEI SICILIANI - MPA	182.637	€ 16.041,46		
IL MEGAFONO LISTA - LISTA CROCETTA (già Crocetta Presidente)	118.634	€ 10.419,91		
GRANDE SUD	115.639	€ 10.156,85		
I POPOLARI DI ITALIA DOMANI (lista "Cantiere Popolare")	112.271	€ 9.861,02		
NELLO MUSUMECI PRESIDENTE	107.519	€ 9.443,65		
Totali:	**1.635.223**	**€ 143.625,56**	**€ 13.715,82**	

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it

Allegato **3** alla deliberazione n. 188 del 20 luglio 2016

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2016 RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile per il 2016 in proporzione ai voti ottenuti	Cofinanziamento spettante per il 2016 sulla base delle erogazioni liberali 2015	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Cofinanziamento 2016 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	836.402	€ 50.650,05	€ 30.619,10	€ 1.530,95	**€ 29.088,15**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	596.430	€ 36.118,05	€ 79,66	€ 3,98	**€ 75,68**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	468.140	€ 28.349,18			
LISTA CIVICA NICOLA ZINGARETTI	126.912	€ 7.685,42			
UDC E FLI CON BONGIORNO PER IL LAZIO	124.490	€ 7.538,75			
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	107.724	€ 6.523,45	€ 4.140,20		**€ 4.140,20**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	103.816	€ 6.286,79	€ 4.825,58		**€ 4.825,58**
LA DESTRA	94.503	€ 5.722,82			
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	55.618	€ 3.368,06	€ 3.368,06		**€ 3.368,06**
CENTRO DEMOCRATICO	48.809	€ 2.955,73	€ 867,04	€ 43,35	**€ 823,69**
LISTA STORACE	45.923	€ 2.780,96			
Totali:	**2.608.767**	**€ 157.979,26**	**€ 43.899,64**	**€ 1.578,28**	**€ 42.321,36**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it

Allegato **4** alla deliberazione n. 188 del 20 luglio 2016

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2016 RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile per il 2016 in proporzione ai voti ottenuti	Cofinanziamento spettante per il 2016 sulla base delle erogazioni liberali 2015	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013
PARTITO DEMOCRATICO	724.186	€ 77.591,37	**€ 46.905,73**	
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	478.578	€ 51.276,19	**€ 113,10**	
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	410.055	€ 43.934,50		
LEGA NORD	370.671	€ 39.714,74	**€ 39.714,74**	
MARONI PRESIDENTE	292.335	€ 31.321,63	**€ 5,00**	
CON AMBROSOLI PRESIDENTE - PATTO CIVICO	201.240	€ 21.561,40		
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	51.770	€ 5.546,82	**€ 4.257,60**	
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	44.436	€ 4.760,97	**€ 3.021,62**	
PARTITO PENSIONATI	26.912	€ 2.883,41		
Totali:	**2.600.183**	**€ 278.591,03**	**€ 94.017,79**	

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
Partito Pensionati

Allegato **5** alla deliberazione n. 188 del 20 luglio 2016

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2016 RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile per il 2016 in proporzione ai voti ottenuti	Cofinanziamento spettante per il 2016 sulla base delle erogazioni liberali 2015	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013 (*)	Cofinanziamento 2016 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	13.602	€ 1.457,40	€ 881,03	€ 44,05	**€ 836,98**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	11.316	€ 1.212,41			
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	9.578	€ 1.026,16	€ 2,26		**€ 2,26**
RIALZATI MOLISE	7.798	€ 835,54			
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	6.658	€ 713,38	€ 447,80	€ 22,39	**€ 425,41**
UNIONE PER IL MOLISE	6.082	€ 651,61			
UDC	5.783	€ 619,60			**€ 0,00**
GRANDE SUD	4.764	€ 510,39			
COSTRUIRE DEMOCRAZIA	4.695	€ 502,99			
PROGETTO MOLISE	4.081	€ 437,27			
POPOLARI UDEUR	3.769	€ 403,84			
COMUNISTI ITALIANI	3.090	€ 331,07			
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	2.828	€ 303,03	€ 232,60	€ 11,63	**€ 220,97**
Totali:	***84.044***	**€ 9.004,69**	**€ 1.563,69**	**€ 78,07**	**€ 1.485,62**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
Rialzati Molise
Unione per il Molise
Costruire Democrazia
Progetto Molise

Allegato **6** alla deliberazione n. 188 del 20 luglio 2016

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2016 RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA DEL 21 E 22 APRILE 2013 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile per il 2016 in proporzione ai voti ottenuti	Cofinanziamento spettante per il 2016 sulla base delle erogazioni liberali 2015	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013
PARTITO DEMOCRATICO	107.180	€ 9.944,64	**€ 6.011,76**	-
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	80.063	€ 7.428,61	**€ 16,38**	-
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	54.908	€ 5.094,61		
AUTONOMIA RESPONSABILE	42.851	€ 3.975,91		
LEGA NORD	33.047	€ 3.066,25	**€ 3.066,25**	-
UNA REGIONE IN COMUNE (lista "Cittadini per Debora Serracchiani Presidente")	21.170	€ 1.964,25	**€ 237,50**	-
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	17.757	€ 1.647,57	**€ 1.264,63**	-
UDC	14.759	€ 1.369,41		
SLOVENSKA SKUPNOST	5.431	€ 503,91		
Totali:	**377.166**	**€ 34.995,16**	**€ 10.596,53**	

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
UDC
Slovenska Skupnost

Allegato **7** alla deliberazione n. 188 del 20 luglio 2016

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2016 RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA DEL 26 MAGGIO 2013 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile per il 2016 in proporzione ai voti ottenuti	Cofinanziamento spettante per il 2016 sulla base delle erogazioni liberali 2015	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013
UNION VALDÔTAINE	24.121	€ 1.312,46		
UNION VALDÔTAINE PROGRESSISTE	13.843	€ 753,22		
ALPE	8.943	€ 486,60		
STELLA ALPINA	8.824	€ 480,13		
PARTITO DEMOCRATICO	6.401	€ 348,29	€ 210,55	-
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	4.773	€ 259,70		
Totali:	**66.905**	**€ 3.640,40**	**€ 210,55**	

DECADUTI ex art. 3 della L. 96/2012:
Stella Alpina

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Union Valdôtaine Progressiste
Alpe
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it

Allegato **8** alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 20 luglio 2016

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2016 RELATIVO ALLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL 27 OTTOBRE 2013 (art. 2 L. 96/2012)

LISTE CONCORRENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO	**Voti di lista (*)**	**Cofinanziamento attribuibile per il 2016 in proporzione ai voti ottenuti**	**Cofinanziamento spettante per il 2016 sulla base delle erogazioni liberali 2015**	**Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013**
PARTITO DEMOCRATICO	54.323	€ 3.870,47	€ 2.339,79	
PATT PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE	43.209	€ 3.078,60	€ 3.078,60	
UNIONE PER IL TRENTINO	32.807	€ 2.337,47	€ 2.337,47	
PROGETTO TRENTINO	23.496	€ 1.674,06	€ 1.674,06	
LEGA NORD	15.815	€ 1.126,82	€ 1.126,82	
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	14.241	€ 1.014,66		
FORZA ITALIA	10.631	€ 757,45	€ 757,45	
CIVICA TRENTINA	9.646	€ 687,26		
AMMINISTRARE IL TRENTINO	5.543	€ 394,91		
UAL UNION AUTONOMISTA LADINA	2.820	€ 200,92		
Totali:	**212.531**	***€ 15.142,62***	***€ 11.314,19***	

LISTE CONCORRENTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO	**Voti di lista**	**Cofinanziamento attribuibile per il 2016 in proporzione ai voti ottenuti**	**Cofinanziamento spettante per il 2016 sulla base delle erogazioni liberali 2015**	**Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013**
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	131.255	€ 6.900,46	€ 6.900,46	
DIE FREIHEITLICHEN	51.510	€ 2.708,03	€ 2.708,03	
VERDI GRÜNE VËRC - SEL	25.070	€ 1.318,00		
SÜD-TIROLER FREIHEIT	20.743	€ 1.090,52	€ 1.090,52	
PARTITO DEMOCRATICO	19.210	€ 1.009,93	€ 610,53	
FORZA ALTO ADIGE - LEGA NORD - TEAM AUTONOMIE: contributi ripartiti come segue	7.120			
FORZA ITALIA		€ 124,77	€ 124,77	
LEGA NORD		€ 124,77	€ 124,77	
TEAM AUTONOMIE		€ 124,77		
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	7.100	€ 373,27		
BÜNDNIS BÜRGER UNION - LADINS DOLOMITES - WIR SÜDTIROLER: contributi ripartiti come segue	6.065			
BURGERUNION FÜR SÜDTIROL		€ 106,28		
LADINS DOLOMITES		€ 106,28		
WIR SÜDTIROLER		€ 106,28		
L'ALTO ADIGE NEL CUORE	6.061	€ 318,64		
Totale:	**274.134**	***€ 14.412,00***	***€ 11.559,08***	
	Totale Regione:	**€ 29.554,62**	**€ 22.873,26**	

DECADUTI EX ARTT. 3 E 5 L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
Civica Trentina
Bürgerunion für Südtirol
Ladins Dolomites
Wir Südtiroler

DECADUTI EX ART. 3 L. 96/2012:
Amministrare il Trentino
UAL Union Autonomista Ladina

HA RINUNCIATO:
L'Alto Adige nel Cuore

(*) Attribuiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 298/2004.

Allegato **9** alla deliberazione n. 188 del 20 luglio 2016

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2016 RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA DEL 17 NOVEMBRE 2013 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile per il 2016 in proporzione ai voti ottenuti	Cofinanziamento spettante per il 2016 sulla base delle erogazioni liberali 2015	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Cofinanziamento spettante per il 2016 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	58.730	€ 4.356,69	€ 2.633,72	€ 131,69	**€ 2.502,03**
PITTELLA PRESIDENTE	37.861	€ 2.808,59			
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	29.022	€ 2.152,90	€ 4,75	€ 0,24	**€ 4,51**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	21.219	€ 1.574,06			
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	17.680	€ 1.311,53	€ 1.311,53	€ 65,58	**€ 1.245,95**
REALTA' ITALIA	14.012	€ 1.039,44			
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	12.204	€ 905,31	€ 694,89	€ 34,74	**€ 660,15**
SCELTA CIVICA-GRANDE SUD-FRATELLI D'ITALIA: cofinanziamento ripartito come segue	12.033				
SCELTA CIVICA		€ 297,54			
GRANDE SUD		€ 297,54			
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE		€ 297,54	€ 188,84	€ 9,44	**€ 179,40**
CENTRO DEMOCRATICO	11.938	€ 885,58	€ 259,78	€ 12,99	**€ 246,79**
UDC	9.002	€ 667,79			
Totali:	**223.701**	**€ 16.594,51**	**€ 5.093,50**	**€ 254,68**	**€ 4.838,82**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Pittella Presidente
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
Realtà Italia

DECADUTI ex art. 3 della L. 96/2012:
Scelta Civica
UDC

Allegato **10** alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 20 luglio 2016 - **pag. 1 di 2**

COFINANZIAMENTO COMPLESSIVO PER L'ANNO 2016 AI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI (art. 2 L. 96/2012) METODOLOGIA DI CALCOLO

Movimenti e partiti politici	Cofinanziamento attribuibile dalla Camera per il 2016 in proporzione ai voti ottenuti (Camera 2013 e Regionali 2012 e 2013)	Cofinanziamento attribuibile per il 2016 dal Senato in proporzione ai voti ottenuti (Senato 2013)	Totale cofinanziamento attribuibile per il 2016 dalla Camera e dal Senato al netto delle somme detratte nei casi di decadenza	50% delle erogazioni liberali 2015 certificate ex art. 2, co. 4, L. 96/2012 e ridotte del 75% ex art. 14 D.L. 149/2013	Totale cofinanziamento spettante per l'anno 2016 (el. Camera 2013 e regionali 2012 e 2013 + Senato)	%	Cofinanziamento Camera (el. Camera 2013 e regionali 2012 e 2013)	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013 (TOTALE Camera 2013 e Regionali 2012 e 2013)	Cofinanziamento Camera al netto della riduzione del 5% (el. Camera 2013 e regionali 2012 e 2013)
ALPE	486,60	-	-	-	-		-	-	-
AMMINISTRARE IL TRENTINO	394,91	-	-	-	-		-	-	-
AUTONOMIA RESPONSABILE	3.975,91	-	3.975,91	-	-		-	-	-
AZIONE CIVILE	4.403,25	-	4.403,25	-	-		-	-	-
BÜNDNIS BÜRGER UNION - LADINS DOLOMITES - WIR SÜDTIROLER	318,84	-	-	-	-		-	-	-
CENTRO DEMOCRATICO	12.415,16	-	12.415,16	**3.641,88**	3.641,88	*29,33%*	3.641,88	182,09	**3.459,79**
CIVICA TRENTINA	687,26	-	-	-	-		-	-	-
COMUNISTI ITALIANI	7.136,10	-	7.136,10	-	-		-	-	-
CON AMBROSOLI PRESIDENTE - PATTO CIVICO	21.561,40	-	21.561,40	-	-		-	-	-
CON MONTI PER L'ITALIA	9.276,50	138.587,27	147.863,77	-	-		-	-	-
COSTRUIRE DEMOCRAZIA	502,99	-	-	-	-		-	-	-
DIE FREIHEITLICHEN	2.708,03	-	2.708,03	**8.186,64**	2.708,03	*100%*	2.708,03	-	**2.708,03**
FEDERAZIONE DEI VERDI	6.805,03	-	6.805,03	**8.169,06**	6.805,03	*100%*	6.805,03	-	**6.805,03**
FORZA ITALIA	882,22	-	882,22	**105.635,00**	882,22	*100%*	882,22	-	**882,22**
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	45.903,18	-	45.903,18	**29.133,13**	29.133,13	*63,47%*	29.133,13	9,44	**29.123,69**
GRANDE SUD	10.964,78	2.395,19	13.359,97	-	-		-	-	-
I POPOLARI DI ITALIA DOMANI (lista "Cantiere Popolare")	9.861,02	-	9.861,02	-	-		-	-	-
IL MEGAFONO LISTA - LISTA CROCETTA (già Crocetta Presidente)	10.419,91	10.827,97	21.247,88	-	-		-	-	-
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	502.899,53	443.531,31	946.430,84	**2.087,50**	2.087,50	*0,22%*	1.109,22	46,48	**1.062,74**
INSIEME PER GLI ITALIANI	196,65	96,62	-	-	-		-	-	-
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	7.518,41	-	7.518,41	**4.719,38**	4.719,38	*62,77%*	4.719,38	22,39	**4.696,99**
ITALIANI PER LA LIBERTA'	1.145,11	428,73	-	-	-		-	-	-
L'ALTO ADIGE NEL CUORE	318,64	-	-	-	-		-	-	-
LA DESTRA	5.722,82	-	5.722,82	-	-		-	-	-
LA RETE 2018	4.002,96	-	4.002,96	-	-		-	-	-
LEGA NORD	115.405,37	69.003,81	184.409,18	**348.246,38**	184.409,18	*100%*	115.405,37	-	**115.405,37**
LISTA CIVICA NICOLA ZINGARETTI	7.685,42	-	7.685,42	-	-		-	-	-
LISTA STORACE	2.780,96	-	2.780,96	-	-		-	-	-
MARONI PRESIDENTE	31.321,63	-	31.321,63	**5,00**	5,00	*0,02%*	5,00	-	**5,00**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	557.263,64	456.848,55	-	-	-		-	-	-
MOVIMENTO ARANCIONE	4.002,95	-	-	-	-		-	-	-
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO	6.671,27	3.379,58	10.050,85	**2.500,00**	2.500,00	*24,87%*	1.659,38	82,97	**1.576,41**
NELLO MUSUMECI PRESIDENTE	9.443,65	-	9.443,65	-	-		-	-	-
PARTITO DEI SICILIANI - MPA	16.041,46	-	16.041,46	-	-		-	-	-
PARTITO DEMOCRATICO	629.614,76	530.657,78	1.160.272,54	**701.410,94**	701.410,94	*60,45%*	380.616,33	1.706,69	**378.909,64**
PARTITO PENSIONATI	2.883,41	-	-	-	-		-	-	-
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	4.679,59	-	4.679,59	**35.727,18**	4.679,59	*100%*	4.679,59	65,58	**4.614,01**
PATT PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE	3.078,60	2.597,77	5.676,37	**21.464,97**	5.676,37	*100%*	3.078,60	-	**3.078,60**

Allegato **10** alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 20 luglio 2016 - **pag. 2 di 2**

Movimenti e partiti politici	Cofinanziamento attribuibile dalla Camera per il 2016 in proporzione ai voti ottenuti (Camera 2013 e Regionali 2012 e 2013)	Cofinanziamento attribuibile per il 2016 dal Senato in proporzione ai voti ottenuti (Senato 2013)	Totale cofinanziamento attribuibile per il 2016 dalla Camera e dal Senato al netto delle somme detratte nei casi di decadenza	50% delle erogazioni liberali 2015 certificate ex art. 2, co. 4, L. 96/2012 e ridotte del 75% ex art. 14 D.L. 149/2013	Totale cofinanziamento spettante per l'anno 2016 (el. Camera 2013 e regionali 2012 e 2013 + Senato)	%	Cofinanziamento Camera (el. Camera 2013 e regionali 2012 e 2013)	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013 (TOTALE Camera 2013 e Regionali 2012 e 2013)	Cofinanziamento Camera al netto della riduzione del 5% (el. Camera 2013 e regionali 2012 e 2013)
PITTELLA PRESIDENTE	2.808,59	-	-	-	-		-	-	**-**
POPOLARI UDEUR	403,84	-	403,84	-	-		-	-	**-**
PROGETTO MOLISE	437,27	-	-	-	-		-	-	**-**
PROGETTO TRENTINO	1.674,06	-	1.674,06	**3.552,00**	1.674,06	*100%*	1.674,06	-	**1.674,06**
REALTA' ITALIA	1.039,44	-	-	-	-		-	-	**-**
RIALZATI MOLISE	835,54	-	-	-	-		-	-	**-**
RIFONDAZIONE COMUNISTA	7.205,32	-	7.205,32	**9.741,50**	7.205,32	*100%*	7.205,32	-	**7.205,32**
SCELTA CIVICA	144.990,55	-	144.693,01	**22.363,10**	22.363,10	*15,46%*	22.363,10	1.118,16	**21.244,94**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	71.394,78	28.193,99	99.588,77	**76.441,81**	76.441,81	*76,76%*	54.800,82	46,37	**54.754,45**
SLOVENSKA SKUPNOST	503,91	-	-	-	-		-	-	**-**
STELLA ALPINA	950,92	1.793,30	2.264,09	-	-		-	-	**-**
SÜD-TIROLER FREIHEIT	1.090,52	-	1.090,52	**3.750,00**	1.090,52	*100%*	1.090,52	-	**1.090,52**
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	14.422,46	12.443,17	26.865,63	**163.864,36**	26.865,63	*100%*	14.422,46	376,10	**14.046,36**
TEAM AUTONOMIE	124,77	-	124,77	-	-		-	-	**-**
UAL UNION AUTONOMISTA LADINA	200,92	-	-	-	-		-	-	**-**
UDC	52.175,52	-	50.138,32	**-**	-		-	-	**-**
UDC E FLI CON BONGIORNO PER IL LAZIO	7.538,75	-	7.538,75	-	-		-	-	**-**
UNA REGIONE IN COMUNE (lista "Cittadini per Debora Serracchiani Presidente")	1.964,25	-	1.964,25	**237,50**	237,50	*12,09%*	237,50	-	**237,50**
UNION VALDÔTAINE	1.783,25	1.793,30	1.312,46	-	-		-	-	**-**
UNION VALDÔTAINE PROGRESSISTE	753,22	-	-	-	-		-	-	**-**
UNIONE PER IL MOLISE	651,61	-	-	-	-		-	-	**-**
UNIONE PER IL TRENTINO	2.337,47	2.597,77	4.935,24	**14.099,81**	4.935,24	*100%*	2.337,47	-	**2.337,47**
USEI	2.250,35	1.073,89	3.324,24	-	-		-	-	**-**
VERDI GRÜNE VËRC - SEL	1.318,00	-	1.318,00	-	-		-	-	**-**
TOTALI	**2.380.235,23**	**1.706.250,00**	**3.048.600,87**	**1.564.977,14**	**1.089.471,43**		**658.574,42**	**3.656,27**	**654.918,15**

16A05527

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgosesia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Borgosesia (Vercelli);

Considerato altresì che, in data 5 giugno 2016, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Borgosesia (Vercelli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Borgosesia (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gianluca Buonanno.

Il citato amministratore, in data 5 giugno 2016, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgosesia (Vercelli).

Roma, 1° luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A05474

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2016.

Determinazione dei periodi di vigenza dell'ora legale sul territorio italiano per il quinquennio 2017-2021.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente le disposizioni relative all'ora legale e, in particolare, l'art. 4;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009» e, in particolare, l'art. 22 di recepimento della direttiva sopra indicata;

Vista la comunicazione della Commissione europea «Calendario relativo ai periodi di applicazione dell'ora legale (2016/C 61/01)» per il quinquennio 2017-2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 17 febbraio 2016;

Tenuto conto della differenza di un'ora in Italia rispetto all'UTC - Tempo coordinato universale,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015, Reg.ne Prev. 1138, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti è delegata la firma dei decreti, degli atti e i provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,

Decreta:

Art. 1.

In conformità con quanto disposto nella comunicazione della Commissione europea del 17 febbraio 2016, in applicazione dell'art. 4 della direttiva 2000/84/CE indicata nelle premesse del presente provvedimento, l'ora legale, per gli anni dal 2017 al 2021, inizierà e terminerà rispettivamente alle ore due del mattino, ora locale (ore una del Tempo coordinato universale), delle seguenti date:

nel 2017: le domeniche del 26 marzo e del 29 ottobre,

nel 2018: le domeniche del 25 marzo e del 28 ottobre,

nel 2019: le domeniche del 31 marzo e del 27 ottobre,

nel 2020: le domeniche del 29 marzo e del 25 ottobre.

nel 2021: le domeniche del 28 marzo e del 31 ottobre.

Art. 2.

A decorrere dall'anno 2017, l'ora legale di applicazione per ciascuno degli anni del quinquennio sarà comunicata tramite pubblicazione di avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1804

16A05437

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 2016.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 63611 dell'8 luglio 2016, che ha disposto per il 14 luglio 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 63611 dell'8 luglio 2016 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 luglio 2016, il rendimento medio ponderato dei buoni a 365 giorni è risultato pari a -0,176%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,179.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,424% e a 0,822%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2016

p. Il direttore generale del tesoro: CANNATA

16A05522

DECRETO 19 luglio 2016.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2016, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del Tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'Euribor;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del «RENDIOB» è stato sostituito con quello del «RENDISTATO»;

Viste le misure del tasso Euribor ACT/365 e ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di maggio 2016 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a - 0,261% e - 0,257%;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» e in particolare l'art. 32, comma 1, della stessa;

Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di maggio 2016;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate anteriormente al 29 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2016 il costo massimo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 0,35% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 0,45% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 0,80% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 0,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 0,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999;

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 19 luglio 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A05489

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 giugno 2016.

Disposizioni sulle modalità operative di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-*bis*, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e modalità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea ed in particolare l'art. 87;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione 5, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione professionale;

Visto l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha autorizzato a decorrere dall'anno 2015 la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130, con il quale sono ripartite le risorse di cui sopra tra le diverse misure per le esigenze del settore;

Considerato che l'art. 1 comma 1, lettera *c)*, del citato decreto assegna per l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione professionale, l'importo di euro 10 milioni sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, che hanno evidenziato l'opportunità di definire immediatamente le procedure per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno;

Vista la nota della Direzione generale del trasporto stradale e per l'intermodalità n. 9557 del 12 maggio 2016;

Ritenuto necessario definire le modalità operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto;

Decreta:

Art. 1.

Finalità, beneficiari e intensità del contributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130 le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano complessivamente ad euro 10 milioni.

2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Non sono concessi aiuti, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del predetto regolamento (CE) n. 651/2014, alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, è necessario specificare la volontà di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonché esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attività di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al precedente comma 2.

4. Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere avviata a partire dal 1° dicembre 2016 e deve avere termine entro il 31 maggio 2017. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

5. Ai fini dell'erogazione, l'intensità massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento (CE) n. 651/2014.

Art. 2.

Termine di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

b) le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto *a)*, costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis*, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.

2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo. In caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione solo la domanda presentata per prima.

3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, a partire dal 26 settembre 2016 ed entro il termine perentorio del 28 ottobre 2016, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire dal 12 settembre 2016, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto Contributi ed Incentivi.

4. Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all'attività formativa.

Per la determinazione del contributo si terrà altresì conto dei seguenti massimali:

a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;

b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;

c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;

d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per cento del totale dei costi ammissibili.

Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l'attività didattica relative al personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili. Per ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 20 per cento del totale delle ore di formazione. Qualora nel progetto formativo sia presente attività di formazione a distanza sarà obbligatorio fornire, all'atto della presentazione della domanda, idonee informazioni al fine di consentire eventuali controlli in itinere sullo svolgimento di tali corsi.

5. Al momento della compilazione della domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilità, oltre ai dati identificativi del richiedente ed alle informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:

a) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, che non potrà in alcun caso essere modificato;

b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi FAD);

c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione del corso formativo presentato e si impegni a realizzarlo nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto;

d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:

1. costi della docenza in aula;
2. costi dei tutor;
3. altri costi per l'erogazione della formazione;
4. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);
5. materiali e forniture con attinenza al progetto;
6. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
7. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata;
8. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;
9. spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'art. 31 del regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 17 giugno 2014, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora e sede di svolgimento del corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o più dei predetti elementi del calendario del corso dovrà essere effettuata direttamente online almeno tre giorni prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore. Per tali casi, la modifica potrà infatti essere effettuata online in un termine di tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la variazione dovrà essere documentata e motivata oggettivamente a pena di esclusione della giornata formativa modificata. L'ammissibilità della documentazione inviata a comprova della causa di forza maggiore sarà oggetto di apposita verifica in fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti.

Art. 3.

Attività istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Qualora in esito all'istruttoria di ammissibilità, emergano vizi che possano determinare l'inammissibilità della domanda, ai sensi del presente decreto e della normativa vigente, l'attività formativa non potrà essere avviata fino al completamento della fase procedimentale prevista dall'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'attività formativa venga avviata prima della chiusura della suddetta fase procedimentale, le giornate formative svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo.

Resta fermo che, anche in caso di ammissibilità, non è riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa formulato, che verrà considerato quale massimale, ma, ai fini del riconoscimento del contributo, si procederà alla verifica dei costi rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti previsti.

2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 31 maggio 2017. Entro e non oltre la data del 20 giugno 2017 dovrà essere inviata via telematica specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture in originale o copia conforme, ovvero da fatture pro-forma, indicate in apposito elenco; tali fatture dovranno essere accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento, ovvero da una garanzia fideiussoria «a prima richiesta» che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, a garanzia del pagamento delle spese rendicontate - e non ancora pagate - a fronte dell'iniziativa formativa effettuata, IVA inclusa. Le modalità di invio della rendicontazione dei costi e della presentazione dei documenti saranno pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto Contributi ed Incentivi. A tale documentazione dovrà essere allegata una relazione di fine attività debitamente sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla cooperativa, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche, integrazioni e norme attuative; il relativo costo potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui all'art. 2, comma 5, lettera *d)*, punto 6 ma non concorrerà a determinare le soglie previste dall'art. 2, comma 4 del presente decreto.

Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle strutture societarie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, andrà allegato l'elenco completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato;

b) dettaglio dei costi per singole voci;

c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;

d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di piccola o media impresa;

e) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore;

f) tracciati della formazione svolta in modalità *e-learning*;

g) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;

h) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;

i) coordinate bancarie dell'impresa.

3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di cui all'art. 2, comma 4 del presente decreto venga superato, il piano dei costi verrà riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o più documenti giustificativi delle attività o dei costi sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo, l'istruttoria verrà conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile.

4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, procede, entro il 31 luglio 2017, alla verifica dei requisiti di ammissibilità e comunica ai richiedenti, tramite posta elettronica certificata, l'eventuale esclusione. Successivamente la Commissione, valutati gli esiti dell'attività istruttoria sulle rendicontazioni presentate, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, per i conseguenti adempimenti.

5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle attività istruttorie, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 4.

Verifiche, controlli e revoca dai contributi

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine, anche attraverso l'eventuale verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione, nonché di controllare l'esatto adempimento degli impegni connessi con i costi sostenuti per l'iniziativa.

2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009 provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di:

a) accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o di quanto previsto dal presente decreto;

b) mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera *e)*;

c) mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;

d) dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi.

3. Nel caso in cui il contributo fosse già erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.

4. In caso di presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3, comma 2, l'impresa è tenuta a trasmettere alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, almeno trenta giorni prima della scadenza della garanzia stessa, le fatture quietanzate corredate di copia del bonifico dei versamenti effettuati. In caso di mancato adempimento, la medesima Direzione generale procede con l'escussione della garanzia, fatti salvi i diritti di regresso del fideiussore nei confronti del debitore.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2016

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2176

16A05450

DELIBERA 22 luglio 2016.

Modifiche ed integrazioni alla delibera 6/2016 del 15 giugno 2016 recante «Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015». (Delibera n. 7).

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la delibera n. 6 del 15 giugno 2016 del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, contenente disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015;

Visti in particolare i paragrafi 13 e 16 della più volte citata delibera, ai sensi dei quali si è disposto che la procedura si articola in due fasi:

- Fase 1 (dalle ore 9,00 del 22 giugno alle ore 14,00 del 13 luglio 2016) Prenotazione della domanda, finalizzata all'inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e del codice cliente rilasciato dal soggetto gestore del servizio di telepedaggio;

- Fase 2 (dalle ore 9,00 del 21 luglio alle ore 14,00 del 31 agosto 2016) Presentazione della domanda, finalizzata all'abbinamento dei predetti codice cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti,

e che i predetti termini sono posti a pena di esclusione dal beneficio;

Ritenuto che alla predetta data del 13 luglio 2016 - termine ultimo per la effettuare la prenotazione (fase 1), condizione essenziale per procedere alla presentazione della domanda (fase 2) – risultano pervenute n. 160 prenotazioni;

Considerato che, premesso quanto su esposto, risultavano allo stato presentate domande pari a circa il 28% in meno rispetto a quelle presentate per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2014, pari a n. 220 e che tale dato, oltre a manifestarsi come anomalo, non soddisfa pienamente le finalità alle quali la normativa di settore è preordinata, nonché la specifica missione istituzionale del Comitato centrale dell'Albo nazionale persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi in materia;

Ritenuto quindi, stante anche le innovazioni procedurali messe in campo, opportuno consentire una riapertura dei termini di prenotazione della domanda (fase 1) per garantire un maggiore livello di fruizione del diritto;

Ritenuto altresì opportuno, per le prenotazioni delle domande che saranno così acquisite, attivare procedure informatiche diverse da quelle di cui alla delibera n. 6/2016, sì da non interrompere il procedimento avviato con riferimento alle prenotazioni puntualmente effettuate entro la data del 13 luglio 2016, al fine di garantire comunque tempi di completamento delle procedure informatiche utili alla tempestiva conclusione dell'intera procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015;

Visto inoltre il paragrafo 14 della predetta delibera con il quale, tra l'altro, si prevede che la veridicità dei dati dichiarati dai richiedenti è verificata – quanto ai veicoli – attraverso il collegamento con il CED della motorizzazione;

Considerato che, definita la prima fase e prima di iniziare la seconda, la procedura informatica provvede ad incrociare i dati anagrafici acquisiti al database del portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori (attraverso la prenotazione - fase 1), con i dati relativi ai veicoli disponibili nel database del CED della motorizzazione, al fine di operare un effettivo preventivo controllo sulla veridicità dei dati che saranno acquisiti in sede di presentazione delle domande - fase 2; tale controllo è in particolare finalizzato ad accertare la corrispondenza tra targa e classe ecologica dichiarata per ciascun veicolo, nonché la disponibilità dello stesso in capo ad un soggetto esercente attività di autotrasporto di cose in conto proprio e in conto terzi;

Considerato che il medesimo controllo, con procedura di verifica a campione, sarà anche effettuato sui veicoli dichiarati, in sede di presentazione della domanda, da parte di imprese o consorzi di imprese di nazionalità estera, non facenti parte di cooperative, consorzi e società consortili aventi sede nel territorio italiano, i quali, giusta disposizione di cui al paragrafo 14 della citata delibera

n. 6/2016, a tal fine sono tenuti – entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande stesse – ad inviare all'indirizzo pec albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it le relative carte di circolazione;

Ritenuto che nel parco veicolare dichiarato ai fini della presentazione delle domande possono essere veicoli per i quali, nel data base del CED della motorizzazione, non risulti emessa carta di circolazione a nome di un soggetto esercente la predetta attività di autotrasporto di cose per il quale sia stata presentata – anche attraverso una cooperativa, un consorzio o una società consortile – domanda di riduzione compensata dei pedaggi, né tale nome risulti nelle «note descrittive» in ragione di usufrutto, vendita con patto di riservato dominio o locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 93 cds;

Ritenuto indispensabile, per il buon esito dei controlli predetti, prevedere – dopo l'inserimento delle domande e prima della loro definizione con la firma digitale – un sub procedimento informatico di verifica dei dati relativi ai suddetti veicoli, inteso ad acquisire, dai soggetti che hanno presentato la domanda, l'informazione relativa all'eventuale disponibilità dei più volte citati veicoli ad un titolo diverso da quelli contemplati ai sensi dell'art. 93 cds, ovvero detenuti nelle more degli adempimenti da parte degli Uffici della motorizzazione civile relativi all'emissione della carta di circolazione;

Considerato che l'espletamento di tale subprocedimento deve avvenire in tempi compatibili con la tempestiva conclusione dell'intera procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015;

Considerato, quindi, che anche con riferimento alla predetta fase 2 occorre ridefinire i termini e le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione,

a parziale modifica ed integrazione della deliberazione n. 6/2016 del 15 giugno 2016;

Delibera:

1. Per le ragioni di cui in premessa sono eccezionalmente riaperti i termini di prenotazione delle domande di riduzione compensata dei pedaggi per i transiti autostradali effettuati nel 2015 a far data dalle ore 9,00 del 28 luglio 2016 ed entro e non oltre le ore 14,00 del 5 agosto 2016.

1.1 Le prenotazioni dovranno essere effettuate compilando apposito file excel acquisibile dall' appendice del manuale d'uso che è rinvenibile all'indirizzo internet www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi e successivamente, fermo restando il predetto termine delle ore 14,00 del 5 agosto 2016, inviate con al seguente indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, con PEC dal seguente oggetto: «Prenotazione della domanda di riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2015 ai sensi della delibera n. 7/2016».

1.2 I dati così acquisiti saranno nei giorni successivi inseriti nel sistema al fine di consentire, successivamente, la presentazione della domanda secondo le modalità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della presente delibera. Il sistema consentirà di presentare la domanda solo dopo che questo Comitato centrale avrà comunicato, con pec dall'indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, il buon esito della prenotazione.

2. Il paragrafo 13 lettera *b)* della deliberazione n. 6/2016 del 15 maggio 2016 è così modificato:

«*b)* fase 2: presentazione della domanda, finalizzata:

— all'abbinamento dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti e con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati;

— alla verifica, con riferimento a ciascun veicolo indicato nella domanda, della corrispondenza tra targa e classe ecologica dichiarata, nonché dell'esistenza di una carta di circolazione emessa in favore di un soggetto esercente attività di autotrasporto di cose in conto proprio e in conto terzi, a titolo di proprietà, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio o locazione finanziaria;

— all'acquisizione, presso il soggetto che ha presentato la domanda, della dichiarazione relativa all'essere il veicolo in disponibilità presso un'impresa esercente autotrasporto di cose in conto proprio o terzi ad un titolo diverso da quelli risultanti dalla carta di circolazione, ovvero detenuto nelle more degli adempimenti da parte degli uffici della motorizzazione civile relativi all'emissione della carta di circolazione.».

3. Al penultimo capoverso della deliberazione n. 6/2016 del 15 maggio 2016, erroneamente rinumerato come paragrafo 16, e da intendersi come paragrafo 17, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* fase 2 (valida per tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiano effettuato la prenotazione): dalle ore 9,00 del 21 luglio e fino alle ore 14,00 del 9 settembre 2016, limitatamente all'abbinamento dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti e con le informazioni relative ai veicoli a tal fine utilizzati. In tale sede sarà possibile evidenziare con apposito flag quali targhe si riferiscono a veicoli immatricolati in altro Stato membro dell'Unione europea. A conclusione di tali operazioni non deve essere apposta la firma digitale. Per espletare questa attività il sistema mette a disposizione un file in formato access che permetterà di inserire in modo strutturato le informazioni prima descritte; in questa prima fase l'analoga funzionalità di inserimento puntuale on-line è disabilitata.

3.1 A far data dal 24 agosto 2016 il sistema renderà progressivamente disponibili a ciascun soggetto che ha presentato la domanda una lista indicante:

— eventuali targhe che saranno state erroneamente digitate;

— i numeri di targa di veicoli immatricolati in Italia per i quali non è stato possibile ritrovare nella banca dati del CED della motorizzazione una carta di circolazione intestata all'impresa o alla cooperativa, al consorzio o alla società consortile ovvero, infine ad imprese riconducibili ad alcuno dei predetti raggruppamenti, per le quali sia stata presentata domanda.

La lista sopra descritta sarà resa disponibile attraverso opportuna funzionalità; inoltre il sistema offrirà la possibilità di scaricare le medesime informazioni in formato excel.

3.2 Il soggetto che ha presentato la domanda dovrà provvedere a:

— correggere targhe eventualmente digitate in modo errato, oppure a

— indicare se il veicolo afferisce comunque al parco veicolare dell'impresa o della cooperativa, del consorzio o della società consortile – o di una delle imprese riconducibili ad alcuno dei predetti raggruppamenti – ad un titolo diverso da quelli previsti dall'art. 93 cds ovvero, infine, se il veicolo è detenuto nelle more degli adempimenti da parte degli uffici della motorizzazione civile relativi all'emissione della carta di circolazione.

A tal fine si dovrà operare tanto nel file precedentemente inviato quanto attraverso la funzionalità riportata al punto 3.1, nella quale verrà offerta la possibilità di gestire tali segnalazioni attraverso un'interfaccia in cui l'utente dovrà indicare la motivazione specifica per cui un dato veicolo afferisce, per le ragioni suddette, al parco veicolare dell'impresa o della cooperativa, del consorzio o della società consortile – o di una delle imprese riconducibili ad alcuno dei predetti raggruppamenti.

Terminate le operazioni di cui al punto 3.2, il file aggiornato dovrà essere restituito al sistema informatico del Portale dell'Albo tramite apposita funzione, ancora non firmato digitalmente.

Il sistema verificherà quindi il file restituito e, se del caso, potrà segnalare la necessità di ulteriori correzioni e/o informazioni, con le medesime modalità di cui al punto 3.2. Si fa presente che eventuali segnalazioni non accettate e valorizzate ai sensi della procedura indicata sub punto 3.2 in tale fase saranno scartate e dunque non saranno riproposte. Durante questa fase di scambio di file ancora non dovrà essere apposta la firma digitale.

La predetta procedura terminerà, entro e non oltre la data del 22 settembre 2016, con la restituzione da parte del sistema informatico dell'Albo di un file che non presenta più segnalazioni.

Tale file dovrà essere firmato digitalmente, secondo le modalità di cui al paragrafo 15 della deliberazione n. 6/2016 del 15 giugno 2016, entro le ore 17 del 26 settembre 2016, a pena di esclusione dal diritto.

4. Entro la data del 23 agosto 2016 il manuale d'uso, che è rinvenibile all'indirizzo internet www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi sarà aggiornato con le istruzioni coerenti con le modifiche procedurali introdotte dal punto 3 della presente delibera.

5. La presente delibera, assunta per motivi di urgenza, sarà sottoposta a ratifica da parte del Comitato centrale nella prima seduta utile.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 22 luglio 2016

Il presidente: DI MATTEO

16A05531

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 892/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions SPA è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Augmentin»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions SPA ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 043388038;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 12 ottobre 2015;

Vista la deliberazione n. 27 del 22 dicembre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AUGMENTIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml con cucchiaio dosatore - A.I.C. n. 043388038 (in base 10) 19D346 (in base 32.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,09.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,65.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Augmentin» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05433

DETERMINA 6 luglio 2016.

Classificazione del medicinale per uso umano «Pemetrexed Medac», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 895/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”;

Visto il decreto con il quale la società Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MBH è stata autorizzata all’immissione in commercio del medicinale PEMETREXED MEDAC;

Vista la determinazione n. 162/2016 del 26 gennaio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell’art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MBH ha chiesto la classificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 044567016/E, 044567028/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 5 aprile 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 aprile 2016;

Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Mesotelioma pleurico maligno

Pemetrexed medac in associazione con cisplatino è indicato nel trattamento chemioterapico di pazienti non pretrattati con mesotelioma pleurico maligno non resecabile.

Carcinoma polmonare non a piccole cellule

Pemetrexed medac in associazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell’istologia a predominanza di cellule squamose.

Pemetrexed medac è indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell’istologia a predominanza di cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino.

Pemetrexed medac è indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell’istologia a predominanza di cellule squamose.

Il medicinale Pemetrexed Medac nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 044567016/E (in base 10) 1BJ2H8 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: H - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 182,94 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 301,92;

Confezione: 500 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 043447022/E (in base 10) 1BJ2HN (in base 32) - Classe di rimborsabilità: H - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 914,69 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 1.509,60.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Pemetrexed Medac è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Pemetrexed Medac è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti

del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05457

DETERMINA 6 luglio 2016.

Classificazione del medicinale per uso umano «Sylvant», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 894/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Janssen-Cilag International N.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale SYLVANT;

Vista la determinazione n. 881/2014 del 18 agosto 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 del 29 agosto 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Janssen-Cilag International N.V. ha chiesto la classificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 043447010/E, 043447022/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 5 aprile 2016;

Visto il parere del Comitato Prezzi e rimborso nella seduta del 27 aprile 2016;

Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

SYLVANT è indicato per il trattamento di pazienti adulti con malattia di Castleman multicentrica (MCD) che sono negativi per il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e per l'herpesvirus-8 umano (HHV-8).

Il medicinale Sylvant nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione-uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 043447010/E (in base 10) 19FWR2 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: H - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 505,00 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 833,45;

Confezione: 400 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione-uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 043447022/E (in base 10) 19FWRG (in base 32) - Classe di rimborsabilità: H - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 2.020,00 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 3.333,80.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Sylvant è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05458

DETERMINA 6 luglio 2016.

Classificazione del medicinale per uso umano «Humalog», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 893/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145:

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 - del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 - del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Eli Lilly Nederland BV è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Humalog»;

Vista la determinazione n. 250/2015 del 5 marzo 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Eli Lilly Nederland BV ha chiesto la classificazione della confezione codice A.I.C. n. 033637354/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 dicembre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 marzo 2016;

Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: trattamento di adulti e bambini con diabete mellito che richiedono insulina per il mantenimento dell'omeostasi normale del glucosio. «Humalog» è indicato inoltre nella stabilizzazione iniziale del diabete mellito.

Il medicinale «Humalog» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 200 u/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita kwikpen 3 ml - 5 penne preriempite - A.I.C. n. 033637354/E (in base 10) 102JZB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 66,78;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 110,21;

validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Humalog» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05459

DETERMINA 6 luglio 2016.

Classificazione del medicinale per uso umano «Elocta», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 896/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 - del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 - del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Swedish Orphan Biovitrum AB (PUBL) è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale;

Vista la determinazione n. 161/2016 del 26 gennaio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Swedish Orphan Biovitrum AB (PUBL) ha chiesto la classificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 044563017/E, 044563029/E, 044563031/E, 044563056/E, 044563068/E, 044563070/E, 044563082/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 10 febbraio 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 aprile 2016;

Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia A (deficit congenito di fattore VIII). «Elocta» può essere utilizzato in tutte le fasce d'età.

Il medicinale «Elocta» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 250 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile-uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) solvente: siringa preriempita (vetro) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita – A.I.C. n. 044563017/E (in base 10) 1BHYL9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 180,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 297,07;

confezione: 500 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile-uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) solvente: siringa preriempita (vetro) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 044563029/E (in base 10) 1BHYLP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 360,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 594,14;

confezione: 750 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile-uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) solvente: siringa preriempita (vetro) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 044563031/E (in base 10) 1BHYLR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 540,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 891,22;

confezione: 1000 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile-uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) solvente: siringa preriempita (vetro) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 044563056/E (in base 10) 1BHYMJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 720,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.188,29;

confezione: 1500 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile-uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) solvente: siringa preriempita (vetro) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita – A.I.C. n. 044563068/E (in base 10) 1BHYMW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.080,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.782,43;

confezione: 2000 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile-uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) solvente: siringa preriempita (vetro) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita – A.I.C. n. 044563070/E (in base 10) 1BHYMY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.440,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.376,58;

confezione: 3000 UI-polvere e solvente per soluzione iniettabile-uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) solvente: siringa preriempita (vetro) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 044563082/E (in base 10) 1BHYNB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2.160,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.564,86;

validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo *ex factory* come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Elocta» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05460

DETERMINA 12 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Loyada» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 923/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Santen Italy S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Loyada»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 043622012, A.I.C. n. 043622024;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 gennaio 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27-29 aprile 2016;

Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LOYADA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: confezione: «15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 30 x 0,3 ml contenitori monodose in LDPE - A.I.C. n. 043622012 (in base 10) 19M7MW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 18,43.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 30,41.

Confezione: «15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 90 x 0,3 ml contenitori monodose in LDPE - A.I.C. n. 043622024 (in base 10) 19M7N8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 55,28.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 91,23.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Loyada» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05428

DETERMINA 12 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansox» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 922/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Lansox»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.R.L. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 043631023;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 4 maggio 2016;

Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LANSOX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: confezione: «15 mg capsule rigide» 14 capsule - A.I.C. n. 043631023 (in base 10) 19MJFH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 3,73.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6,16.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LANSOX è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05429

DETERMINA 12 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Plavix» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 921/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli art. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale PLAVIX;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 044667018;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 4 maggio 2016;

Vista la deliberazione n. 33 in data 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PLAVIX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 044667018 (in base 10) 1BM44B (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 13,69.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 22,60.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PLAVIX è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05430

DETERMINA 12 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ciproxin» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 920/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale CIPROXIN;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 044542013;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 4 maggio 2016;

Vista la deliberazione n. 33 in data 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CIPROXIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«500 mg compresse rivestite» 6 compresse - A.I.C. n. 044542013 (in base 10) 1BHB1X (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,70.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,41.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CIPROXIN è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05431

DETERMINA 12 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 912/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale PANTORC;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 043517061;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 4 maggio 2016;

Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTORC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 043517061 (in base 10)19J145 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1 48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,14.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,78.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PANTORC è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05432

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yaz»

Estratto determina V&A IP n. 1127 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YAZ 24+4 0,02 mg/3 mg filmomhulde tabletten 3X28 tab. dall'Olanda con numero di autorizzazione RVG 33842, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: importatore: FARMAVOX S.r.l. , via Giuseppe Parini 9 - 20121 Milano.

Confezione: YAZ «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al;

Codice A.I.C.: 043709029 (in base 10) 19PWM5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Compresse attive, rosa chiaro: principi attivi: Etinilestradiolo 0,020 mg (come clatrato di beta destrina); Drospirenone 3 mg;

Eccipienti: Nucleo: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato.

Rivestimento: Ipromellosa, talco, titanio diossido (E 171), ferro ossido rosso (E 172);

Compresse placebo, bianche: queste compresse non contengono principi attivi.

Eccipienti: Nucleo: lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina.

Rivestimento: Ipromellosa, talco, titanio diossido (E 171).

Indicazioni terapeutiche: Yaz è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza.

Officine di confezionamento secondario: S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: YAZ «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al.

Codice A.I.C.: 043709029; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YAZ «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al.

Codice A.I.C.: 043709029; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05420

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor»

Estratto determina V&A IP n. 1128 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ORFIDAL 1 mg comprimidos 50 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 49796 C.N. 770065.4 il quale, per quanto in premessa motivato, deve mantenere la denominazione Tavor usata in Italia e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmavox S.r.l., via Giuseppe Parini 9 - 20121 Milano;

Confezione: Tavor «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 044848012 (in base 10) 1BSNWD (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse composizione: ogni compressa contiene principio attivo: Lorazepam 1 mg.

Eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, a mberlite, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Insonnia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Classificazione al fini della rimborsabilità

Confezione Tavor «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 044848012; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione al fini della fornitura

Confezione: Tavor «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 044848012; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05421

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril»

Estratto determina V&A IP n. 1129 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MUSCORIL CPS 4 mg cps. dur. 30 tvrdich tobolek in blister dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 63/168/98-C il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l., via Tiburtina n. 1166/1168, 00156 - Roma;

Confezione: MUSCORIL «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: 042567038 (in base 10) 18M1CY (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio attivo: Tiocolchicoside 4 mg;

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato; eccipiente dell'involucro: gelatina (capsula trasparente) printing ink: ossido di ferro (rosso) E172, etanolo anidro, gommalacca naturale, acqua purificata, alcol isopropilico, glicole propilenico, butanolo, soluzione di ammoniaca 30%, idrossido di potassio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento adiuvante di contratture muscolari dolorose nelle patologie acute della colonna vertebrale negli adulti e negli adolescenti dai 16 anni in poi.

Officine di confezionamento secondario

Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MUSCORIL «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: n. 042567038; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: MUSCORIL «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: n. 042567038; RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05422

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin»

Estratto determina V&A IP n. 1134 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMIN 3 mg/0,03 mg comprimate filmate 21 comprimate dalla Romania con numero di autorizzazione 2796/2010/01, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola n. 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola;

Confezione: YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL

Codice A.I.C.: n. 043013022 (in base 10) 190NWY (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene.

Principio attivo: Drospirenone mg 3,00 e Etinilestradiolo mg 0,030;

Eccipienti: Lattosio monoidrato; amido di mais; amido di mais pregelatinizzato; povidone 25.000; magnesio stearato; ipromellosa; macrogol 6.000; talco; titanio diossido (E171); ossido di ferro giallo (E172).

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7, 26824 Cavenago D'Adda (LO); De Salute S.r.l. via Antonio Biasini n. 26, 26015 Soresina (CR); Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57, 59100 Prato (PO);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL.

Codice A.I.C.: n. 043013022; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL.

Codice A.I.C.: 043013022; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05423

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Helicokit».

Estratto provvedimento V&A/P n. 71650 dell'11 luglio 2016

Tipo di modifica: modifica stampati.

Codice pratica n.: N1B/2015/5660.

Medicinale: HELICOKIT.

Codice farmaco: 034837017, 034837029, 034837031, 034837043 tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z.

Modifica apportata: aggiornamento del foglio illustrativo in seguito al Readability Test ed adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle etichette al QRD template.

È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla azienda titolare dell'A.I.C..

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

16A05424

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Helicokit».

Estratto determina V&A/1214 dell'11 luglio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Italchimici S.P.A. (codice fiscale n. 01328640592) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina 5 Km 29, 00040 - Pomezia - Roma (RM).

Medicinale: HELICOKIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034837017 - «75 mg compressa solubile» 1 compressa + kit per analisi:

A.I.C. n. 034837029 - «75 mg compresse solubili» 18 compresse;

A.I.C. n. 034837031 - «37,5 mg compressa» 2 compresse;

A.I.C. n. 034837043 - «37,5 mg compressa» 40 compresse (20 test).

Alla società: ITC Farma S.R.L. (codice fiscale 02158490595) con sede legale e domicilio fiscale in via Pier Luigi Nervi, 164, 04100 - Latina.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05425

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoladex».

Estratto determina V&A n. 1206 dell'11 luglio 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ZOLADEX;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Zoladex», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026471019 - «3,6 mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 026471021 - «10,8 mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a. (codice fiscale n. 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Ferraris, via Ludovico Il Moro n. 6/C, 20080 - Basiglio - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05466

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nolvadex».

Estratto determina V&A n. 1207 dell'11 luglio 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale NOLVADEX.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Nolvadex», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023362039 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 023362041 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a. (codice fiscale n. 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Ferraris, via Ludovico Il Moro n. 6/C, 20080 - Basiglio - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue este-

re, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05467

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «CAPD 17».

Estratto determina V&A n. 1208 dell'11 luglio 2016

Autorizzazione della variazione: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale CAPD 17;

Numero di procedura: n. DE/H/0200/001/II/025.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale CAPD 17, nelle forme e confezioni sottoelencate:

029491077 - 4 sacche da 2000 ml;

029491089 - 6 sacche stay safe da 1500 ml;

029491091 - 4 Sacche stay safe da 2500 ml;

029491103 - 4 sacche stay safe da 3000 ml;

029491115 - 2 sacche sleep safe da 5000 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Fresen*ius* Medical Care Italia S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano - Cremona (CR), via Crema, 8, Cap 26020, Italia, codice fiscale n. 09291850155.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05468

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «CAPD 18».

Estratto determina V&A n. 1209 dell'11 luglio 2016

Autorizzazione della variazione: Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale CAPD 18;

Numero di procedura: n. DE/H/0201/001/II/025.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale CAPD 18, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029492079 - 4 sacche da 2000 ml;

A.I.C. n. 029492081 - 6 sacche stay safe da 1500 ml;

A.I.C. n. 029492093 - 4 sacche stay safe da 2500 ml;

A.I.C. n. 029492105 - 4 sacche stay safe da 3000 ml;

A.I.C. n. 029492117 - 2 sacche sleep safe da 5000 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Fresenius Medical Care Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano - Cremona (CR), via Crema, 8 - CAP 26020, Italia, codice fiscale 09291850155.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05469

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «CAPD 19».

Estratto determina V&A n. 1210 dell'11 luglio 2016

Autorizzazione della variazione: Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale CAPD 19.

Numero di procedura: n. DE/H/0202/001/II/025.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale CAPD 19, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029493071 - 4 sacche da 2000 ml;

A.I.C. n. 029493083 - 6 sacche stay safe da 1500 ml;

A.I.C. n. 029493095 - 4 sacche stay safe da 2500 ml;

A.I.C. n. 029493107 - 4 sacche stay safe da 3000 ml;

A.I.C. n. 029493119 - 2 sacche sleep safe da 5000 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Fresenius Medical Care Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano - Cremona (CR), via Crema, 8, cap 26020, Italia, codice fiscale 09291850155.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05470

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aprokam».

Estratto determina V&A/1211 dell'11 luglio 2016

Autorizzazione delle variazioni: B.II.d.1.e) relativamente al medicinale: APROKAM.

Numero procedura europea: n. SE/H/1080/001/II/006/G.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Thea.

Sono autorizzate le seguenti variazioni di tipo II:

1)Tipo II - B.II.d.1.e - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati

Modifica della specifica «Titolo della cefuroxima sodica (*potency of powder*)», alla fine del periodo di validità

Da: 96,0-102,0%

A: 90,0-102,0%

2)Tipo II - B.II.d.1.e - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati

Modifica della specifica «Caratteristiche generali: Colore della soluzione S Assorbanza a 450 nm», alla fine del periodo di validità

Da: ≤ 1,0 UA

A: ≤ 1,5 UA

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05471

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Locorten».

Estratto determina V&A n. 1212 dell'11 luglio 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale LOCORTEN.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Locorten», nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 020613117 - «0,02% (flumetasone) + 1% (cliochinolo) gocce per mucosa orale, soluzione» flacone 7,5 ml.

È inoltre autorizzata la rettifica dello Standard Terms della descrizione della confezione da:

A.I.C. n. 020613117 - «0,02% (flumetasone) + 1% (cliochinolo) gocce per mucosa orale, soluzione» flacone 7,5 ml

a:

A.I.C. n. 020613117 - «0,2 mg/ml + 10 mg/ml gocce per mucosa orale» flacone da 7,5 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Amdipharm Ltd con sede legale e domicilio in 3 Burlington Road, Dublin 4 - Temple Chambers (Irlanda).

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05472

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actifed Composto».

Estratto determina V&A n. 1213 dell'11 luglio 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale ACTIFED COMPOSTO.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Actifed Composto», nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 021102037 - «Sciroppo» flacone 100 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a. (codice fiscale 00407560580) con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, km 23,500 - 00071 Santa Palomba - Pomezia (Roma) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05473

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Estratto dell'avviso pubblico 2016 per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Isi-agricoltura 2016.

Si comunica che l'INAIL, in attuazione dell'art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in conformità all'art. 11, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, attraverso la pubblicazione di un Avviso Quadro nazionale nella cui cornice si inseriscono i singoli Avvisi Pubblici regionali/provinciali, finanzia gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricoli e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al quale possono accedere le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

1. Obiettivo

Incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli all'acquisto o al noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

2. Destinatari

La legge n. 208/2015 individua quali soggetti beneficiari del fondo le microimprese e le piccole imprese, di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, come definita dall'art. 2, punto (5) del medesimo Regolamento (UE).

3. Progetti ammessi a contributo

Sono ammissibili i progetti di acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricoli e forestali.

Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia autonoma e per un solo asse di finanziamento.

4. Risorse finanziarie destinate ai contributi

Lo stanziamento complessivo per l'anno 2016, pari a 45 milioni di euro, viene ripartito nei seguenti due assi di finanziamento differenziati in base ai destinatari:

Asse 1: 5 milioni di Euro, riservati agli imprenditori giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria;

Asse 2: 40 milioni di Euro, riservati alla generalità delle imprese agricole.

5. Ammontare del contributo

Sull'importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un contributo in conto capitale nella misura del:

50% per i soggetti beneficiari dell'Asse 1;

40% per i soggetti beneficiari dell'Asse 2.

Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'I.V.A.

In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 60.000,00, il contributo minimo è pari a € 1.000,00.

6. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Cliccando sull'etichetta «Accedi ai servizi online» collocata in alto a destra nella home page del portale www.inail.it, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali/provinciali.

7. Pubblicità

Il presente estratto dell'Avviso pubblico è pubblicato nella *G.U.*R.I. al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l'ottenimento dei contributi di cui all'oggetto.

Gli Avvisi regionali/provinciali con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito dell'Istituto all'indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2016.html

8. Punti di contatto

Contact Center: numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante).

Data di pubblicazione del presente estratto dell'Avviso pubblico: *G.U.*R.I. del 28 luglio 2016.

16A05451

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Destituzione dall'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto dirigenziale in data 22 luglio 2016, il notaio Fedele Caramia nato a Codigoro il 25 ottobre 1943, residente nel Comune di Firenze (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato), è stato destituito dall'esercizio della funzione notarile.

16A05526

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Endogard Flavour Compresse» per cani di taglia piccola e media.

Estratto provvedimento n. 415 del 22 giugno 2016

Medicinale veterinario ENDOGARD FLAVOUR Compresse per cani di taglia piccola e media.

Confezioni: A.I.C. n. 104172.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia.

Oggetto del provvedimento: Procedura europea n. UK/V/0339/001/IB/007.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita, da 2 anni a 3 anni.

La variazione sopra indicata comporta la modifica della sezione 6.3 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A05434

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Hermes Asseverazioni S.r.l.», in Bologna.

Con D.D. 6 luglio 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la Società «Hermes Asseverazioni S.r.l.», con sede legale in Bologna (BO), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 03514851207, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

16A05435

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-175) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.